



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE  
Uff. VII - PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto

Estensione d'impiego, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400, contenente la sostanza attiva dimetoato.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTA** la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTO** il decreto del 29 maggio 2008, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 26 maggio 2010, con il quale è stato registrato al n. 12627 il prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400, contenente la sostanza attiva dimetoato, a nome dell'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti 32/28;

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, inoltrate da alcune cooperative agricole, con le quali si propone di attivare una procedura eccezionale per l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario Danadim 400 sulla coltura del ciliegio per la lotta contro *Drosophila suzukii* e sulla coltura del cardo comune (*Cynara cardunculus L.*) per il controllo di alcuni importanti fitofagi (*Cassida deflorata Suffr.*, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynerae*);

**VISTA** la richiesta di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria presentata il 10 dicembre 2014 dall'Impresa medesima, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario in questione sulla coltura del ciliegio per la lotta contro *Drosophila suzukii* e sulla coltura del cardo comune (*Cynara cardunculus L.*) per il controllo di alcuni importanti fitofagi (*Cassida deflorata Suffr.*, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynerae*), ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per un periodo di 120 giorni;

**VISTI** i pareri espressi in data 17 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015 dai componenti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194, relativi all'estensione d'impiego sulla coltura del ciliegio per la lotta contro *Drosophila suzukii* e sulla coltura del cardo comune (*Cynara cardunculus L.*) per il controllo di alcuni importanti fitofagi (*Cassida deflorata Suffr.*, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynerae*), per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTO** il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo all'estensione d'impiego di cui trattasi, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**RITENUTO** di autorizzare il prodotto fitosanitario di cui trattasi per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTO** il pagamento della tariffa a norma del citato D.M. 28 settembre 2012;

## DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego sulla coltura del ciliegio per la lotta contro *Drosophila suzukii* e sulla coltura del cardo comune (*Cynara cardunculus L.*) per il controllo di alcuni importanti fitofagi (*Cassida deflorata Suffr*, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynerae*), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato DANADIM 400, registrato al n. 12627 in data 29 maggio 2008, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 26 maggio 2014, a nome dell'Impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) e sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, li 27 FEB. 2015

SGP  
MCAF



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giuseppe Ruocco

# DANADIM 400

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)  
Insetticida a base di Dimetoato

**DANADIM 400**

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 12627 del 29/05/2008

**Composizione:**

**DIMETOATO** puro g. 37,9 (=400 g/l)  
Coformulanti\* q.b. a g. 100  
\* contiene Cicloesanone e Xilene

**CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl**

Via Fili Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo  
Tel. 035 19904468

Partita n°

Contenuto netto: 100-250-500 ml 1-5-10-20 litri

Stabilimento di produzione:

**CHEMINOVA A/S**

Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H226 Liquido e vapori infiammabili. H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato. H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori e gli aerosol. P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

**REAZIONE:** P301+P330 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. P331 Non provocare il vomito. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.



**PERICOLO**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari. Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miopia.

Salivazione e sudorazione. Bradicardia (Incostante). Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione. Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.

Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).

Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Poco efficace la pralidossima. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleli.

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO**

Da usare solo in pieno campo

Il DANADIM 400 è un insetticida efficace contro numerosi insetti parassiti delle colture agrarie, dotato di elevata azione citotropica per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.

**AGRUMI** (Arancio, Mandarino, Limone, Clementino, Bergamotto, Cedro, Pompelmo, Pomelo, Tangerino, Limetta, Chinotto, Kumquat, Arancio amaro): contro Afidi (*Aphis citricola*, *Taxoptera aurantii* ed *Aphis gossypii*), 65-90 ml/hl (massimo 1,9 l di formulato per ettaro. Effettuare al massimo 2 applicazioni per stagione.

**OLIVO:** contro Mosca delle olive 140 ml/hl negli attacchi "precocissimi" (luglio) e "normali" (settembre-ottobre); 75 ml/hl in quelli "precoci" (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca sulle olive; contro Tignola 140 ml/hl contro larve della generazione filofaga; contro Litotripide 90 ml/hl in pre-fioritura; contro Punteruolo e Oziomirco 70 ml/hl.

**ASPARAGO:** contro Mosca 70-100 ml/hl alla comparsa dell'infestazione; contro Ragno rosso e Afidi 90 ml/hl.

**POMODORO, MELANZANA** (entrambe solo in pieno campo): contro Afidi e Aleurodidi 70-100 ml/hl; contro Vasate 100 ml/hl.

**BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE:** contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.

**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO:** contro Sminturide 50 ml/hl, contro Afidi, Mosca e Ragno rosso 70-100 ml/hl.

**TABACCO:** contro lepidotteri 55-100 ml/hl; contro Aleurodidi, Afidi e Tripidi 70-90 ml/hl.

**FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE:** contro Sminturide 0,5 l/ha, contro Afidi, Lema, Cimici, Cecidomia 0,7-0,9 l/ha.

**FLOREALI, ORNAMENTALI, GAROFANO:** contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e *Hylemya brunnescens* eseguire, alla dose di 200 ml per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.

**PIOPPO, COLTURE FORESTALI:** contro Tarlo vespa, Gemmaiola, Crisomea 300 ml/hl.

**CILIEGIO:** contro *Drosophila suzukii* alla dose di 37,5 ml/hl (dose massima: 0,375 l/ha). Intervenire alla comparsa del parassita, effettuando massimo 1 trattamento all'anno. Impiegare un volume di 1000 litri di acqua per ettaro.

**CARDO** da olio e fibra per la produzione di biopollmeri: contro *Cassida deflorata* Suffr, *Terellia fuscicornis*, *Larinus cynarae* alla dose di 100 ml/hl (1,0 l/ha). Intervenire in pre ed in post fioritura della coltura, effettuando massimo 2 trattamenti all'anno con un intervallo di 10-14 giorni. Utilizzare un volume di acqua di 1000 l/ha

Per la preparazione dell'emulsione versare, previa agitazione, la dose necessaria di prodotto nel quantitativo totale di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

**COMPATIBILITÀ**

Il DANADIM 400 non è compatibile con i formulati a base di poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attendere almeno 48 ore prima di accedere alle zone trattate o di consentire l'accesso ad uomini o animali domestici.

**FITOTOSSICITÀ**

Il prodotto può essere fitotossico per alcune varietà di olivo: Coratina, Simona, Canina, Vernina, Marsella, Frantoio, Itrana, Bosana per cui se ne sconsiglia l'impiego.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CILIEGIO E ASPARAGO; 20 GIORNI PER TABACCO; 21 GIORNI PER MELANZANA E POMODORO; 28 GIORNI PER OLIVO, FRUMENTO, SEGALE E TRITICALE; 30 GIORNI PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, BIETOLA ROSSA, RAPA, NAVONE; 100 GIORNI PER GLI AGRUMI.**

L'impiego su CILIEGIO e CARDO è consentito fino al 27 giugno 2015

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON  
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**